

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Sentenza n. 26/2020/RIS depositata in data 29/10/2020.

RICORSO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'Elenco sintetico delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 229 del 30 settembre 2019, e dell'Elenco analitico delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, redatto sempre dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., serie generale n. 262 dell'8 novembre 2019, nella parte in cui hanno incluso le società per azioni ricorrente tra le “gli enti produttori di servizi economici”.

RICORRENTE:

Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – S.I.T.A.F. S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato, legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: il processo di valutazione dei dati economici e della situazione economica e giuridica di un'unità istituzionale, al fine della sua classificazione, prevede il vaglio del test market e, qualora negativo, della sussistenza di una situazione di “controllo”, intesa con riferimento al concetto europeo di incidenza sulla politica e sul programma.

Riferimenti normativi: *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. b); *L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)*: art. 1; *Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010)*: § 2.18; § 2.36; § 3.33; § 20.19; § 20.21; § 20.22; § 20.28; § 20.29; § 20.30; § 20.31; § 20.280; *L. n. 196/2009*: art. 1.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. 17/2020/RIS; sent. n. 13/2020/RIS; sent. n. 20/2015/RIS.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Per confermare l'inclusione della società autostradale ricorrente nell'elenco ISTAT, in termini di amministrazione pubblica, le Sezioni riunite hanno richiamato i precedenti giurisprudenziali in materia, disponendo che: <<“Le infrastrutture autostradali raramente sono soggette alla concorrenza diretta di altre infrastrutture dello stesso tipo o di altre infrastrutture di diverso tipo, che offrono servizi altamente fungibili, oppure direttamente alla concorrenza di siffatti servizi... L'esercizio del servizio autostradale in concessione presenta le caratteristiche di un monopolio naturale...”>> che <<“costituisce deroga ai principi di libero scambio e di concorrenza”>>, per cui <<“nel settore autostradale si configura una situazione di monopolio regolamentato anche nel tasso di rendimento da riconoscere all'impresa ed in alcuni casi nella definizione dell'ammontare del capitale da remunerare; ne consegue che anche la funzione di massimizzazione dei profitti viene influenzata, in quanto soggetta ad un vincolo definito con la regolamentazione”>>.

Scendendo nel dettaglio, dunque, il giudice contabile ha osservato come <<“**il processo di valutazione dei dati economici e della situazione economica e giuridica di un’unità istituzionale al fine della sua classificazione prevede il vaglio del test market e, qualora negativo, della sussistenza di una situazione di “controllo” intesa con riferimento al concetto europeo di incidenza sulla politica e sul programma**”>>, in particolare, secondo i *dicta* stabiliti in sentenza, occorre prendere in considerazione il fatto che le <<**prescrizioni...dettagliano la necessità di articolare il test market in una prima verifica secondo il criterio qualitativo (paragrafi da 20.19 a 20.28 del SEC 2010), per poi svolgere la seconda secondo il criterio quantitativo (paragrafi da 20.29 a 20.31 del SEC 2010)**>>.

ABSTRACT

Nel respingere il ricorso presentato dalla società autostradale istante, le Sezioni riunite hanno approfondito l’importanza del duplice requisito del “test market - non market”, della “produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita”, nonché del “controllo”, confermando, anche in sede giurisdizionale, l’inclusione della S.I.T.A.F. nell’elenco ISTAT, sottoforma di amministrazione pubblica, secondo i parametri delineati dal SEC 2010.

Il respingimento del ricorso, da parte del Collegio contabile, si è basato su un assunto giuridico, difficilmente confutabile, ovvero che <<*nel caso di specie il complessivo test market depone chiaramente per la classificazione di S.I.T.A.F. S.p.A. quale “unità istituzionale del settore pubblico produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita”, poiché trattasi di una società sottoposta al controllo pubblico, titolare un contratto di concessione autostradale...che ne costituisce l’attività aziendale nettamente prevalente (se non esclusiva), operante in un sostanziale regime di monopolio*>>.

Gran parte della motivazione, resa dal giudice contabile in sentenza, ha, dunque, avuto ad oggetto l’indagine sulla verifica del *test market - non market*, affermando che la regolamentazione europea del SEC 2010 stabilisce un criterio dapprima di matrice qualitativa e successivamente di portata quantitativa e precisando al contempo che il test, nella fase qualitativa, non è da solo sufficiente a determinare l’inclusione della società tra un produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita, essendo necessario, altresì, il riscontro di ulteriori parametri indicati nei paragrafi 20.29, 20.22, 20.280 del regolamento europeo.

Pertanto, la conclusione del Consesso giudicante si è attestata sulla qualificazione della società ricorrente come produttore di servizi non destinabili alla vendita, <<*poiché offre la quasi totalità di servizi della propria produzione a prezzi economicamente non significativi*>>, oltre alla circostanza che la stessa risulta essere sotto il controllo di una pubblica amministrazione.